

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

I BILANCI PER LE MICROIMPRESE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2015 è stata recepita la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

La norma prevede, tra l'altro, l'istituzione di una ulteriore forma di bilancio, ancor più semplificata, che dovrà essere adottata dalle microimprese.

Le forme di bilancio diventeranno, dunque, tre:

1. bilancio ordinario (ex artt. dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile);
2. bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis del Codice Civile);
3. bilancio per le microimprese (ex articolo 2435-ter del Codice Civile).

I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE

La direttiva aveva già predisposto:

- la possibilità di esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione della gestione, a condizione che le stesse includessero nella nota integrativa talune informazioni;
- la possibilità di esentare i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere i bilanci consolidati;
- la possibilità per le piccole imprese di non essere sottoposte all'obbligo di revisione.

In linea con questi principi, il decreto interviene sugli articoli 2423 e 2435-bis in materia di redazione del bilancio introducendo:

- un regime per le **microimprese**, ancora più semplificato rispetto a quello previsto per le piccole imprese;
- il principio della **sostanza economica**.

LE MICROIMPRESE

Secondo il nuovo articolo 2435-ter c.c., le microimprese sono società che nel primo esercizio, o per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti **limiti**:

- € 175.000 di totale dell'attivo patrimoniale;
- € 350.000 di ricavi delle vendite e prestazioni;
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Queste piccole realtà imprenditoriali potranno redigere e presentare un bilancio in forma ridotta contenente lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis) con alcune modifiche.

In particolare, nello **stato patrimoniale** dovrebbe essere previsto:

- maggiori voci di dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante, le cosiddette imprese "sorelle";
- l'eliminazione dei conti d'ordine;
- la non capitalizzazione delle spese di pubblicità e quelle di ricerca, mentre potranno continuare ad essere ammortizzati i costi di impianto e di ampliamento (massimo 5 anni) e quelli di sviluppo;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

In merito, invece, al **conto economico**, saranno eliminate le voci relative alla sezione straordinaria e introdotte nuove voci inerenti gli strumenti derivati.

Inoltre, in materia di **criteri di valutazione** è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli prevedendo la valutazione degli interessi attivi e passivi in base al rendimento effettivo dell'operazione, non più sulla base di quello nominale.

Le microimprese saranno altresì esonerate dalla redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a condizione che integrino lo stato patrimoniale delle seguenti informazioni:

- importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, indicando la natura delle garanzie reali prestate e gli altri impegni;
- ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria specificando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate.

QUADRO DELLE FORME DI BILANCIO

Dal 01/01/2016 troveranno applicazione il bilancio ordinario, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio per le microimprese.

In merito ai bilanci in forma abbreviata, il legislatore non ha previsto modifiche se non l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, che invece diventerà obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, e sono altresì esonerate dall'adozione del metodo del costo ammortizzato.

VECCHIA DISCIPLINA	NUOVA DISCIPLINA
BILANCIO ORDINARIO, <i>articoli dal 2423 al 2427-bis del Codice Civile,</i> PROSPETTI CONTABILI - Stato Patrimoniale e Conto Economico, contabili; - Nota Integrativa, non contabile; - Relazione sulla Gestione, non contabile.	BILANCIO ORDINARIO NOVITÀ obbligo di redazione del rendiconto finanziario
BILANCIO ABBREVIATO <i>articolo 2435-bis del codice civile</i> SOGGETTI Sono escluse le società, che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, tutte le altre devono rispettare parametri dimensionali. In particolare, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato 2 dei seguenti limiti: - Totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000,00; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00; - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Se tali limiti non sono superati nel primo esercizio dalla costituzione, la società potrà optare per l'abbreviato già a partire dal primo bilancio successivo alla stessa. Se l'azienda che ha scelto di redigere il rendiconto in forma abbreviata supera per il secondo anno consecutivo due dei limiti suddetti, è obbligata a redigere il bilancio in forma	BILANCIO ABBREVIATO NOVITÀ esonero dalla redazione del rendiconto finanziario

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

<p>ordinaria.</p> <p>SEMPLIFICAZIONI</p> <p>Accorpamenti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, in particolare:</p> <p>-i "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e i "Ratei e risconti attivi", possono essere comprese nella voce "Crediti" dell'Attivo Circolante;</p> <p>-i "Ratei e i risconti passivi" posso essere inclusi nei "Debiti";</p> <p>La Nota Integrativa viene svuotata di numerose tabelle e prospetti, ad esempio per la movimentazione delle immobilizzazioni oppure per il dettaglio delle imposte anticipate e differite.</p> <p>La relazione sulla gestione può essere non redatta se nella Nota Integrativa si indicano il numero e il valore nominale delle azioni proprie, di azioni o quote di società controllanti.</p>	
BILANCIO PER LE MICROIMPRESE	
	<p>nuovo articolo 2435-ter</p> <p>SOGGETTI</p> <p>società che due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 175.000 euro di totale dell'attivo patrimoniale;2) 350.000 euro di ricavi delle vendite e prestazioni;3) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. <p>SEMPLIFICAZIONI</p> <p>-nessun obbligo di nota integrativa relazione sulla gestione rendiconto finanziario a condizione che riportino in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con amministratori;</p> <p>- maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante nello stato patrimoniale;</p> <p>-eliminazione dei conti d'ordine;</p> <p>-capitalizzazione eliminata per le spese di pubblicità e quelle di ricerca;</p> <p>- nuove voci sugli strumenti derivati;</p> <p>- eliminazione delle voci straordinarie.</p>

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni finali e le norme transitorie sono contenute nell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo.

In primo luogo l'articolo 11 specifica che le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, questo implica che le nuove disposizioni saranno applicate nel 2017 relativamente alla redazione del bilancio 2016.

Inoltre l'articolo 11 identifica L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come il soggetto predisposto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle novità del decreto, definendo altresì la declinazione pratica delle possibili casistiche e dei principi di rilevanza e della sostanza economica.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it